



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, il quale, con riferimento ai criteri di determinazione dei compensi dei Commissari straordinari, stabilisce che esso *“[...] è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. [...]”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *“disposizioni in materia di trattamenti economici”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della protezione civile”*;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e in particolare, gli articoli 20-ter e 20-quinquies;



Il Presidente della Repubblica

VISTO, in particolare, l'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, il quale prevede che *"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024. [...] Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza"*;

VISTO, altresì, il successivo comma 1-bis dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, il quale prevede che *"Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale, da ultimo, è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, fino al 31 dicembre 2025, l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

CONSIDERATO che l'incarico commissariale, conferito con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2025 e che il relativo regime di prorogatio termina il 14 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, il quale prevede che *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026"*;

VISTA la nota n. 3559 del 22 dicembre 2025, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha espresso parere favorevole alla proroga dell'incarico commissariale in favore dell'ing. Fabrizio Curcio;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere;

VISTE le dichiarazioni rese dall'ing. Fabrizio Curcio, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico;



Il Presidente della Repubblica

VISTA, altresì, la dichiarazione dell'ing. Fabrizio Curcio, resa ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la nota n. 64662 del 31 dicembre 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta al conferimento dell'incarico in oggetto in favore dell'ing. Fabrizio Curcio, in servizio presso il citato Dicastero, nonché la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato l'incarico in parola;

RITENUTO di prorogare fino al 31 maggio 2026 l'incarico dell'ing. Fabrizio Curcio quale Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

SENTITI il Presidente *pro tempore* della regione Emilia-Romagna, il Presidente *pro tempore* della regione Toscana e il Presidente *pro tempore* della regione Marche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **12 gennaio 2026**;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1

(Proroga del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. L'incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio, quale Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, è prorogato fino al 31 maggio 2026.
2. L'incarico commissariale di cui al comma 1 può essere revocato con le medesime modalità previste per la nomina, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del presente decreto spettano i compiti e le funzioni indicate dall'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023 ed ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti.
2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario è attribuito un compenso nella misura massima prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di mandato ed è subordinata alla valutazione da



Il Presidente della Repubblica

parte dell'autorità politica competente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e sul rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

2. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al comma 1, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo, nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 4

(Oneri)

1. Per lo svolgimento del presente incarico il Commissario straordinario si avvale di una contabilità speciale a lui intestata, ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4, del citato decreto-legge n.61 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 del presente decreto, si provvede con le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n.199.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Dato a **ROMA Add 14 GEN. 2026**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO ... **186/2025**

Roma, **16.01.2025**

IL REVISORE **IL DIRIGENTE**



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 14/01/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPR 14/01/2026 - Ing. Fabrizio CURCIO - proroga a Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0002714 - Ingresso - 19/01/2026 - 15:27 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/02/2026 n. 385

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI